

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **77/1979** (ECLI:IT:COST:1979:77)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **05/04/1979**; Decisione del **11/07/1979**

Deposito del **16/07/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14452**

Atti decisi:

N. 77

ORDINANZA 11 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 16 luglio 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 203 del 25 luglio 1979.

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre

1969, n. 990, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1974 dal pretore di San Miniato, nel procedimento penale a carico di Di Stefano Guido, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

Ritenuto che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), nella parte in cui prevede, oltre alla pena pecuniaria, anche una pena detentiva per coloro che pongano in circolazione (o consentano alla circolazione), senza copertura assicurativa, veicoli o natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;

che si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il profilo che la previsione della pena dell'arresto, nell'ipotesi anzidetta, appare irragionevole, giacché per la violazione di altri obblighi assicurativi è prevista solo la pena pecuniaria, come si rileva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, nonché contro i rischi per l'esercizio della caccia;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161/1976 e 1/1975);

Considerato che questa Corte ha altresì affermato, con giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, entro un margine di discrezionalità che giustifichi il criterio adottato (cfr. da ultimo sentenza n. 70/ 1976);

che appare *ictu oculi* evidente la diversità delle fattispecie normative addotte in comparazione dal giudice a quo, e la correlativa diversità degli obblighi assicurativi per la cui violazione sono previste sanzioni di specie diversa;

che tale diversità giustifica, nell'ambito di una discrezionalità legislativa che non appare usata in modo irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per cui va manifestamente esclusa la violazione del principio di uguaglianza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("Assicurazione obbligatoria per la

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di San Miniato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.